

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1958

Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 409, modificato con la legge 25 novembre 1957, n. 1138, è stato provveduto allo adeguamento dell'indennità di servizio speciale prevista dall'articolo 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza.

Il motivi che hanno reso necessario sifatto adeguamento sono quelli enunciati nella relazione al citato decreto e che possono sintetizzarsi:

1) nella necessità di adeguare il trattamento economico dei detti funzionari a quello degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza, i quali, essendo inquadrati nelle Forze Armate di polizia, godono di svariate indennità che costituiscono per essi un privilegio rispetto agli stessi funzionari facenti parte del personale civile;

2) nella delicatezza, nell'onerosità e nella pericolosità inerente al servizio di pubblica sicurezza, in cui i funzionari civili hanno preminente responsabilità e personali attribuzioni direttive;

3) nella opportunità di adeguare la vecchia indennità speciale in godimento, per legge, agli stessi funzionari di pubblica sicurezza, sia al logorio fisico, sia al rischio, sia ancora alla continuità del servizio per le esigenze dell'ordine pubblico.

Al riguardo, non può farsi a meno di considerare come i funzionari direttivi della Amministrazione penitenziaria si trovino in condizioni analoghe a quelle dei funzionari di pubblica sicurezza nei cui confronti si è ritenuto opportuno concedere il predetto adeguamento.

Invero, il servizio direttivo carcerario, svolto diuturnamente nel triste e chiuso

ambiente del carcere, comporta il disimpegno di funzioni non meno vaste e difficili, per la somma di responsabilità non comuni che scaturiscono dal governo di uomini che la società ha respinto, per la delicatezza e gravosità dei compiti che il direttore è chiamato a svolgere e che investono i più disparati campi: dalla disciplina alla sicurezza, dall'organizzazione del lavoro alle cure per il risanamento fisico e morale dei condannati e internati, per i rischi cui egli — costretto com'è a vivere quasi in comunità coi delinquenti — è sempre esposto, per il disagio delle sedi che sovente giungono ad isolare da ogni consorzio civile il direttore e la sua stessa famiglia.

RESPONSABILITÀ

Volendo ora accennare, in particolare, alle responsabilità che sono insite nella funzione direttiva carceraria, basterebbe soffermarsi a considerare la peculiare natura dei compiti e delle attribuzioni per desumere il *carattere speciale che riveste la funzione stessa e la conseguente natura speciale della indennità penitenziaria*. A tal riguardo è doveroso tener presente come, chiusa la fase del giudizio, si apra una nuova fase a seguito della quale il detenuto viene affidato al direttore che ne farà oggetto del suo studio e della sua cura per una migliore individualizzazione della pena od anche per una possibile modificazione della stessa.

Giova ricordare, infatti, come, sotto la spinta del moderno indirizzo della esecuzione penale, il regime carcerario abbia subito una radicale trasformazione per effetto della quale i compiti del direttore, usciti dagli schemi tradizionali della semplice amministrazione, contabilità e disciplina dei detenuti, si siano accresciuti ed elevati sino a comprendere un approfondito esame della personalità del delinquente ai fini della sua emenda e del suo recupero alla vita sociale.

In altri termini, il direttore non è il « carceriere », come in genere ed infondatamente, la più sprovvista parte della opinione pubblica è portata a considerare questo fun-

zionario che svolge la sua attività nel chiuso ambiente del carcere; egli è, invece, essenzialmente un « educatore », che deve portare il contributo della sua alta umanità e delle sue conoscenze in campo psicologico e pedagogico per il risanamento morale e materiale del detenuto.

Dall'esercizio di una attività così delicata ed importante scaturiscono, com'è evidente, per il direttore responsabilità di ben alto contenuto morale e sociale che fanno assurgere la sua funzione al livello di una vera e propria « missione », anche in relazione alle legittime aspettative dello Stato e della Società per una più moderna ed umana esplicazione della funzione punitivo-emendativa.

A questa attività, che già di per se stessa potrebbe ritenersi sufficientemente onerosa per qualsivoglia educatore, anche per l'estrema difficoltà che presentano i soggetti da trattare, vanno aggiunti tutti gli altri compiti e problemi che ineriscono al governo di una comunità di uomini costituita da una considerevole popolazione detenuta che supera talvolta le 2.000 unità, cui sono da aggiungere, il personale civile, costituito da impiegati delle carriere direttive, di concetto, ed esecutive, quello aggregato e salariato (medici, cappellani, capi d'arte, sottocapi d'arte, inservienti, guardiane), nonché quello militare, la cui consistenza numerica, è, per taluni casi, ragguagliabile addirittura alla forza di un grosso reparto di oltre 500 unità.

Trattasi, com'è noto, del personale del Corpo degli agenti di custodia, composto da ufficiali, sottufficiali ed agenti, i quali, siccome inquadrati nelle Forze Armate dello Stato, in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sono sottoposti alla disciplina, alle leggi ed ai regolamenti militari.

Nei confronti di costoro il direttore, pur essendo un impiegato civile sprovvisto di tutte le indennità che agli agenti competono appunto per tale loro qualità di appartenenti alle Forze Armate, viene a trovarsi, quale capo dell'istituto, nelle condizioni di dover esercitare molte delle funzioni pro-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prie di un Comandante militare, con i doveri, le attribuzioni e le responsabilità relative specialmente per quanto attiene allo esercizio dei poteri disciplinari.

Il direttore svolge, altresì, funzioni di polizia giudiziaria al fine di scoprire i reati commessi nell'interno dello stabilimento e di denunciare i responsabili all'Autorità giudiziaria (articolo 94 del regolamento penitenziario). Nè è da trascurare la particolare responsabilità che gli deriva dall'uso delle armi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 53 del Codice penale.

Ciò premesso non può non riconoscersi come le responsabilità di cui trattasi investano i più disparati campi ed esorbitino di gran lunga per la loro natura dalla sfera dei doveri e relative responsabilità di ordine penale, civile ed amministrativo comuni a tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Ma anche queste ultime risentono di una maggiore accentuazione, soprattutto in materia penale ed amministrativo-contabile.

Invero, l'errore di una scarcerazione ritardata o anticipata di poche ore comporta la configurazione di un reato; la mancata resa di uno dei tanti conti giudiziali (nello stabilimento carcerario si amministrano danaro e beni dello Stato) da parte del contabile, o ammanchi di cassa, comportano responsabilità amministrativo-contabile in solido. Si potrebbero citare numerosi altri casi limite in cui la persona del direttore, per le caratteristiche della attività che svolge, può soccombere e rispondere, qualche volta di colpe a solo titolo obiettivo. Il che trova riscontro nella realtà dei fatti ed è documentato dai giudizi penali e di responsabilità cui i direttori vengono non infrequentemente sottoposti a tale titolo.

Senonchè, alle tante prestazioni che si richiedono dal direttore, non fa riscontro un trattamento che possa considerarsi adeguato alla importanza, alla complessità ed onerosità dei servizi, ai sacrifici ed ai rischi che la funzione comporta, alla scarsa considerazione ch'essa, purtroppo e immeritatamente, riscuote nell'opinione pubblica.

Significativo a questo riguardo è sempre il più esiguo numero di aspiranti che si

presentano ai concorsi per l'ingresso in carriera, numero che talvolta è perfino inferiore ai posti messi a concorso. Se, infatti, si considera il numero dei partecipanti ai concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria negli ultimi anni si nota un progressivo ed allarmante disinteresse dei giovani per la carriera direttiva carceraria. Ed invero dai 27 concorrenti presentatisi alle prove su dodici posti nel 1949, si va a tredici su sei nel 1950 a ventisette su undici nel 1951 e si precipita a trenta su venti nel 1952 e a diciannove su venti nel 1954. Tale ultimo concorso non ha consentito nemmeno di coprire i posti disponibili (venti) in quanto, pur adottando la Commissione criteri molto larghi, solo dieci candidati sono stati dichiarati vincitori.

Dire a questo punto che la responsabilità del direttore sia eguale, maggiore o minore di quella di un funzionario di pubblica sicurezza è circostanza di scarso rilievo dal momento che le due funzioni si esplicano in campi diversi, ma tendenti a raggiungere il medesimo fine. Entrambe sono, infatti, rivolte a preservare l'ordine proprio delle istituzioni statali, e si concretano in un'attività diretta a prevenire ed evitare i pericoli di turbative interne e a reprimere le turbative insorte.

Pertanto, più opportuno appare impostare il raffronto non fra le due categorie, bensì, spostando i termini della comparazione, fra i funzionari di pubblica sicurezza e i penitenziari da una parte e le categorie del personale civile statale dall'altra. Risulta così meglio lumeggiato l'accostamento (e non l'identità) tra le attività dei funzionari di pubblica sicurezza e quelle dei direttori dell'Amministrazione penitenziaria, con la logica conclusione che anche nei confronti di questi ultimi verrebbero a riscontrarsi gli estremi di cui all'articolo 2, n. 14, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181. D'altra parte ai fini dell'applicazione di tale legge non appare opportuno instaurare il raffronto fra due carriere; sembra invece più esatto limitarsi a considerare soltanto se, anche per la carriera direttiva penitenziaria ricorra la ipotesi di cui all'articolo 2 della legge stes-

sa. Inoltre, e ciò valga come detto per inciso, la rivalutazione economica dell'indennità penitenziaria, mentre importerebbe un nuovo riconoscimento del carattere speciale della funzione, non varrebbe di certo a realizzare una completa perequazione con il trattamento economico dei funzionari di pubblica sicurezza in quanto a questi ultimi (pur funzionari civili) sono devolute l'indennità giornaliera di pubblica sicurezza e l'indennità di O. P.

GRAVOSITÀ

Circa la gravosità della funzione, si osserva come, chiamato ad interporsi tra la delinquenza e la società che si difende, il personale direttivo degli istituti di prevenzione e di pena svolge un compito improbo, complesso ed oneroso.

Chiaro agli occhi di tutti risulta, invero, l'aspetto ingrato della funzione. La sua complessità si rende manifesta quando si consideri che tale funzione si riferisce al governo di uomini che non vanno soltanto sottoposti alla necessaria, indispensabile disciplina, ma anche avviati al lavoro e rieducati; sicché alle complesse mansioni amministrative e disciplinari si aggiungono e si coordinano quelle che derivano dalla necessità di attivare officine e di bonificare terre aspre ed inospitali, istituendovi colonie agricole.

Tali funzioni vincolano detti funzionari ad ogni ora del giorno e della notte; spesso anzi li costringono a vivere, con le famiglie, in sedi assai disagiate (si pensi a tutte le colonie agricole della Sardegna ed alle sedi di Capraia, di Gorgona, Pianosa, Santo Stefano, Favignana, Porto Azzurro, eccetera) e a sopportare spese onerose per la cura e la educazione dei loro figli.

Occorre tenere presente che l'educazione morale del detenuto si forma e si temprava in ogni istante della vita carceraria e non già si concentra in determinate ore della giornata. La simulazione e la dissimulazione non si possono adeguatamente smascherare se non conoscendo l'individuo nella vita attiva, nelle varie forme di attività carceraria,

nel lavoro, nella scuola, durante le funzioni religiose, nello studio, nel tempo libero, nel generale tenore di vita.

Pertanto, il direttore deve utilizzare anche occasioni e trascurabili episodi ai fini della conoscenza del detenuto. In proposito si osserva che nell'ambiente carcerario le condizioni fisiche e individuali persistono come nella vita libera, per cui è richiesto un continuo equilibrio e vaglio di tutti i coefficienti sociali che comprendono la convivenza e la influenza di altri detenuti, i rapporti esterni mediante colloqui, la corrispondenza epistolare, le notizie del mondo esterno apprendibili mediante giornali o comunicazioni clandestine, audizioni radiofoniche, proiezioni cinematografiche e tutto quanto, in una parola, possa divenire elemento di valutazione con effetto negativo o positivo.

Inoltre, imperano, fra i detenuti, bassi intrighi, intese subdole, illeciti commerci clandestini, omertà, prepotenze, rapporti omosessuali, pervertimenti e quanto di più brutto possa derivare da persone moralmente decadute e che, per temperamento, sono spinte a subire maggiormente le suggestioni negative dell'ambiente.

Di qui la necessità di una vigilanza accurata e costante, di una prestazione ininterrotta, di uno stato protratto di preoccupazione e di tensione, di frequenti stati emotivi che producono un logorio notevole della vita fisica e psichica del direttore con la conseguenza che la sua attività di lavoro degenera facilmente in improba fatica, sì da determinare una vera e propria patologia specifica della professione che supera i limiti della tolleranza fisiologica media. Indicativo a tale riguardo è il sempre più frequente numero di direttori che hanno contratto infermità per causa diretta ed immediata di servizio, numero che negli ultimi dieci anni è asceso addirittura al 15 per cento del personale direttivo in servizio; a questi sono da aggiungere i molti funzionari che, per motivi di salute, determinati per lo più dal servizio, vengono collocati in aspettativa.

Nè è da sottacere, tra i molti disagi cui è esposto il direttore, quello di essere soggetto

per esigenze di servizio, a frequenti tramutamenti di sede derivanti anche dalla delicatezza della funzione, dalla quale facilmente possono scaturire incompatibilità di ambiente. Senza dire ancora di quegli eventi straordinari che talvolta accadono negli istituti e che per la ripercussione ch'essi provocano sul normale svolgimento delle funzioni politico-amministrative dello Stato, rendono opportuno sacrificare all'opinione pubblica funzionari sovente di null'altro colpevoli che di trovarsi in quella determinata contingenza alla direzione di quegli istituti.

Per mettere il direttore in condizioni di adempiere ai suoi compiti e di intervenire in ogni momento della vita dello stabilimento, la legge gli impone di occupare con la famiglia locali facenti parte del corpo dell'edificio carcerario, obbligandolo, in tali casi, ad una comunanza di orari, di servitù *sui generis* di passaggio, di luci e vedute; situazione che influisce negativamente e sensibilmente anche sull'educazione dei figli e sulla loro formazione psichica. Talchè pure la vita privata del direttore finisce per risentire dell'atmosfera del carcere, procurando quegli inevitabili disagi che non possono non turbare la tranquillità e la serenità di tutto il suo nucleo familiare.

RISCHIO

Quanto al rischio che la funzione comporta ogni ulteriore considerazione in proposito, dovrebbe ritenersi superflua dal momento che il legislatore ha già riconosciuto l'immanenza del rischio della persona nella attività carceraria, concedendo, con il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, l'indennità di servizio penitenziario. Tuttavia non è fuor di luogo ritornare sull'argomento, onde meglio lumeggiare l'entità dei rischi cui il direttore è esposto.

Non vi è dubbio che debba parlarsi di un rischio professionale specifico ed oggettivo. La probabilità della violenza fisica che può esplodere da individui tarati ed esasperati dallo stato di detenzione, costituisce quella eventualità del danno che si lega all'idea del rischio. Il direttore nell'esercizio delle sue

funzioni, non è sempre in grado di prevedere, nè di conseguenza di prevenire, l'azione singola o di massa dei suoi amministrati; azione che il più delle volte si manifesta con carattere di aperta violenza fino a giungere, come già avvenuto in più circostanze, alla soppressione della vita.

Si potrebbe osservare che numerosi sono i gradi del rischio che ogni categoria professionale affronta, in quanto il rischio stesso varia nella misura, nella natura, nella frequenza e nella intensità. Ne deriva che, anche in questo caso, soltanto dal raffronto tra le varie attività pubbliche, esaminate nel loro complesso, venga in considerazione il rischio diretto che ciascuna di essa comporta.

Si è detto in altra sede che la funzione carceraria può ben ragguagliarsi a quella di ordine e sicurezza pubblica per la facilità di ripercussione e di influenza che l'ordine esterno del Paese ha sempre esercitato negli istituti carcerari.

Gli avvenimenti dell'immediato dopo guerra, con i tentativi di aggressione ed invasione delle carceri, ne sono chiara e convincente riprova. Soffermarsi a citare i singoli avvenimenti noti ed ignoti di cui ogni istituto conserva traccia, sarebbe cosa ben lunga. Basti ricordare per tutti alcuni dei più clamorosi episodi: quelli in cui hanno perduto la vita nell'adempimento dei loro doveri, i direttori Cavazzoni di Reggio Emilia, Miraglia di Bergamo, Benanti di Viterbo, Carretta di Roma e Zerella di Modena, trascurando di soffermarsi sulla lunga e dolorosa catena di lesioni subite da molti altri funzionari e sugli episodi quasi quotidiani di rivolta individuale dei detenuti nei confronti del personale tutto dell'istituto. Tali episodi, per il loro carattere di frequenza, costituiscono un dato di normalità della vita carceraria e danno luogo a relazioni o rapporti puramente interni (di solito sconosciuti alla stampa e all'opinione pubblica) in quanto si esauriscono nell'ambito del Ministero e dell'Autorità giudiziaria.

A tale riguardo potrebbero citarsi migliaia di episodi che non mancherebbero di illustrare in tutta la sua gravità l'atmosfera

ra di permanente pericolo in cui vive il direttore, il quale, nella maggior parte dei casi, riesce ad evitare o a limitare gravi conseguenze per la integrità fisica sua e degli altri, grazie alla pronta e coraggiosa azione con cui affronta e risolve le continue manifestazioni di violenza da parte dei detenuti.

Non riesce difficile immaginare quale permanente pericolo gravi sul direttore ove si consideri ch'egli trovasi di continuo a contatto con gli elementi più pericolosi della Società, quegli stessi di cui le cronache pongono quotidianamente in risalto le gesta di feroce delinquenza compiute contro la vita ed il patrimonio altrui, nonchè talvolta nei confronti degli stessi funzionari di pubblica sicurezza incaricati della loro cattura. Sono proprio questi stessi individui le cui gesta non hanno mancato di suscitare brividi di orrore e di riprovazione da parte della generalità dei cittadini, che si ritrovano a contatto giornaliero del direttore, animati dai medesimi istinti che, nel delitto, hanno impresso l'impronta della loro malvagità e della loro inclinazione a delinquere.

Trattasi, per di più, di individui che spesso non si adattano a subire il peso del carcere per la convinzione di dover scontare un castigo immeritato o per lo meno inadeguato alle loro colpe; di qui, uno stato di permanente irritazione pronto ad esplodere in ogni occasione.

Sono individui più che mai pericolosi per la stessa condizione, per così dire, di privilegio, in cui essi si trovano di fronte alla legge penale, consapevoli come sono, quando hanno subito una condanna alla pena perpetua o quando sono stati dichiarati non punibili ai sensi degli articoli 88 e 148 del Codice penale, di non temere ulteriori aggravii della propria situazione. E si pensi che vi sono istituti destinati per legge a raccogliere esclusivamente di questi elementi pericolosissimi (ergastoli ordinari, stabilimenti per delinquenti abituali, professionali e per tendenza, case di punizione, case di rigore, case per minorati, manicomi giudiziari, sanatori giudiziari, eccetera), inclini a vedere nel direttore (capo responsabile dello stabilimento), oltre che il rappresentante di quella So-

cietà che il più delle volte considerano responsabile delle loro disgrazie, anche quella Autorità da cui si ritengono ingiustamente puniti e che ora li costringe in una condizione di soggezione e di sofferenza.

Volendo instaurare anche in questo campo un raffronto con il rischio che incombe sui funzionari di Pubblica sicurezza non sono da ritenere valide le considerazioni secondo cui sarebbe più pericoloso il delinquente allo stato libero per la possibilità che egli ha di essere armato, in quanto non va dimenticato che anche nell'interno degli Istituti carcerari al detenuto non manca la possibilità di venire in possesso di oggetti atti ad offendere, attesa la possibilità di fare uso a scopo offensivo di quegli oggetti di cui il Regolamento gli consente l'uso per le necessità della vita quotidiana (sgabelli, recipienti, vasi fecali, vetri delle finestre, eccetera) o del lavoro cui è adibito (asce, coltelli, trincetti, picconi, vanghe, forbici, pinze, martelli, tenaglie, eccetera) senza parlare di quelli che può talvolta clandestinamente procurarsi e conservare allo scopo delittuoso prefisso. Nè tale argomento deve ritenersi che rientri nel semplice campo della ipotesi, in quanto la pratica giornaliera è piena di episodi di violenza compiuta con tali oggetti. Una casistica in proposito sarebbe quanto mai agevole solo che si volessero prendere in esame i registri dei rapporti regolamentari redatti giornalmente dalle Direzioni di tutti gli stabilimenti nei riguardi della disciplina dei detenuti.

È, inoltre, appena il caso di sottolineare come tutte le perturbazioni che si verificano nell'ordine pubblico esterno inevitabilmente si ripercuotono, come si è detto, sull'ordine e la disciplina delle carceri, assumendo un carattere di pericolosità tale da rendere necessaria la predisposizione, da parte delle autorità competenti (Ministero della difesa e Ministero degli interni) di piani di difesa intesi a fronteggiare eventuali casi di emergenza.

Ancora una riprova di come e quanto sia insito nella funzione carceraria il rischio della persona è data dal riconoscimento della indennità di ordine pubblico agli apparte-

menti al Corpo degli agenti di custodia. Indennità questa dalla quale invece, il direttore, che pure è il capo dell'istituto ed al quale si fanno risalire le responsabilità di tutti gli avvenimenti sfavorevoli che si verificano nel carcere, per una inconcepibile e iniqua assurdità, è stato finora escluso, come anche escluso è rimasto dal godimento di altre indennità concesse invece al predetto personale che da lui dipende.

Da qualunque punto di vista si esamini la questione non può non convenirsi come tale adeguamento costituisca un atto di elementare giustizia, di cui non v'è alcuno che non si renda conto e di cui si è fatto interprete anche il Parlamento sottolineando la importanza della funzione direttiva carceraria e la conseguente necessità che sia migliorato il trattamento economico dei Direttori ed in particolare l'indennità penitenziaria.

Tanto per ricordare alcuni di tali interventi si citano quelli dell'onorevole Notarianni nel settembre 1951 e nell'ottobre 1952, dell'onorevole Nicotra nell'ottobre dello stesso anno, dell'onorevole Amatucci nell'ottobre del 1953 e nel luglio 1954, nonché, l'ordine del giorno della seduta del 7 ottobre 1957, col quale l'onorevole Murdaca « ritenuto che le mansioni affidate ai funzionari civili carcerari sono molto simili e forse più delicate di quelle dei dirigenti di pubblica sicurezza per i rischi e le responsabilità che comportano e che a questi ultimi con decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 409, la misura dell'indennità di servizio speciale è stata

elevata mentre per i primi, che rappresentano meno di mille unità, non si è provveduto analogamente e le indennità penitenziarie previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, non sono state adeguate " ha invitato il Governo " a promuovere un provvedimento per elevare e rendere adeguata la misura dell'indennità di servizio penitenziario ai funzionari civili delle carceri.

Per ultime si ricordano le interrogazioni fatte nel febbraio 1958, dagli onorevoli Pajetta ed Audisio al Ministero di grazia e giustizia per il « ripristino e l'adeguamento dell'indennità penitenziaria nella misura praticata ai funzionari di pubblica sicurezza », dall'onorevole Ceravolo nell'agosto 1958, dall'onorevole Scalia il 27 settembre e l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Palermo al Senato il 24 settembre.

Sotto il profilo finanziario il proposto adeguamento della indennità di servizio penitenziario, cui dovrebbe darsi almeno la decorrenza dal 1° gennaio 1959, non arrecherà per altro alcun onere particolare al bilancio dello Stato, in quanto alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 36.090.000, si provvederà mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di servizio penitenziario, prevista dalla legge 3 maggio 1948, n. 767, è stabilita, per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1° gennaio 1959:

	celibi	coniugati
Ispettore generale	156.000	228.000
Direttore capo	144.000	216.000
Direttore superiore	132.000	204.000
Direttore	120.000	192.000
Vice Direttore	102.000	180.000
Vice Direttore aggiunto	84.000	168.000

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 36.090.000, si provvederà mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.